



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28
42026 Ciano d'Enza (RE)

tel. 0522/248411

Fax 0522/248450

C.F. e P. IVA 00447040353

Protocollo n. 3946 del 28.06.2024

ORDINANZA n. 40 del 28.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE

OGGETTO:ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PONTE PEDONALE NELLA RISERVA DI CAMPOTRERA IN LOCALITA' CEREZZOLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANOSSA PER STATO DI DEGRADO DEL MANUFATTO CAUSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25/06/2024 E DEL 26/06/2024

LA RESPONSABILE LL.PP., PATRIMONIO ED AMBIENTE

Visti i forti eventi temporaleschi che hanno colpito il territorio comunale nelle giornate del 24/06/2024 e del 25/06/2024;

Premesso che da ispezione effettuata dal Comune di Canossa al ponte in legno situato nella Riserva Naturale della Rupe di Campotrera nel territorio di Canossa, si è potuto appurare uno stato di degrado del manufatto che deve comportare, necessariamente, la chiusura al transito pedonale del manufatto stesso;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti gli art. 6 e 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285, aggiornato con modifiche dal D.L. 10/09/1993 n. 360 e D.M. 20/12/96;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 con il quale è emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" aggiornato dal D.P.R. 16/09/96 n. 610;

Ritenuto quindi, per le motivazioni espresse in premessa, di provvedere con urgenza alla chiusura del ponte fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza;

ORDINA

la chiusura al transito del ponte sito nei pressi della Riserva Naturale della Rupe di Campotrera per le motivazioni espresse in premessa, **fino alle normali condizioni di ripristino della sicurezza del manufatto.**

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

AVVERTE

Che a far data dalla presente ordinanza qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone è da imputarsi ai trasgressori del divieto; il Comune di Canossa è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale per fatti collegati alla presente autorizzazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi:

- al Comando Stazione Carabinieri di San Polo d'Enza;
- al Comando Polizia Unione Val d'Enza;
- Al Comando di Polizia Stradale di Reggio Emilia;
- alla C.R.I. Comitato Locale di Canossa;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- All'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, sezione di Reggio Emilia;

La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

LA RESPONSABILE LL.PP., PATRIMONIO ED AMBIENTE

Arch. Francesca Pisi

(firma digitale)